

COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

10.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO 1980

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MASIELLO

INDICE

| | PAG. |
|--|----------------|
| Proposta di legge (Discussione e approvazione): | |
| BROCCA ed altri: Trasferimento alle dipendenze dello Stato degli insegnanti delle scuole speciali parificate e degli enti soppressi ai sensi della legge 21 ottobre 1978, n. 641 (430) | 71 |
| PRESIDENTE | 71, 74, 75, 76 |
| CASATI, <i>Relatore</i> | 72, 74, 75 |
| NESPOLO CARLA FEDERICA | 73 |
| RALLO | 73, 76 |
| VALITUTTI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> | 72, 74, 75 |
| Votazione segreta: | |
| PRESIDENTE | 76 |

Discussione della proposta di legge Brocca ed altri: Trasferimento alle dipendenze dello Stato degli insegnanti delle scuole speciali parificate e degli enti soppressi ai sensi della legge 21 ottobre 1978, n. 641 (430).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Brocca, Casati, Salvi, Carelli: « Trasferimento alle dipendenze dello Stato degli insegnanti delle scuole speciali parificate e degli enti soppressi ai sensi della legge 21 ottobre 1978, n. 641 ».

Informo i colleghi che la Commissione affari costituzionali ha deliberato di esprimere parere favorevole a condizione che si chiarisca che il progetto di legge riguarda personale che abbia cessato l'attività di insegnamento in conseguenza della soppressione o della riduzione delle classi; che venga modificato il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, adeguandolo al titolo della legge ».

Anche la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole, ma senza alcuna riserva.

La seduta comincia alle 10.

BOSI MARAMOTTI GIOVANNA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(E approvato).

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1980

L'onorevole Casati ha facoltà di svolgere la relazione.

CASATI, *Relatore*. La proposta di legge di cui ci occupiamo riguarda il trasferimento alle dipendenze dello Stato degli insegnanti delle scuole speciali parificate e degli enti soppressi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 616.

Si tratta di insegnanti qualificati professionalmente che hanno perso il posto di lavoro, o stanno per perderlo, in seguito all'entrata in vigore della legge n. 517, che avvia il processo di inserimento degli handicappati nella scuola pubblica. Appunto tale processo ha determinato una situazione di grave difficoltà all'interno delle scuole parificate, le quali sono state costrette a lasciare liberi un certo numero di insegnanti che si trovano ora alla ricerca di una sistemazione. Il passaggio dalla scuola parificata a quella pubblica potrà avvenire a condizione che gli insegnanti abbiano perso il posto di lavoro dopo l'inizio dell'anno scolastico 1977-78. Riguardo al parere espresso dalla Commissione affari costituzionali, a me pare che riferirsi alla soppressione o alla riduzione delle classi sia la stessa cosa.

Inoltre, fra le condizioni necessarie al passaggio occorrerebbe inserire quella del possesso di un titolo di studio e di una specializzazione.

Sarei anche dell'opinione di modificare l'articolo 1 della proposta di legge laddove stabilisce che il personale da trasferire è inquadrato nei ruoli del Ministero della pubblica istruzione, prevedendo l'iscrizione nel ruolo provinciale normale del ruolo degli insegnanti statali. Mantenendo a questi insegnanti la propria anzianità e la propria situazione di ruolo o non di ruolo, si potrebbe aggiungere che il predetto personale è usato, dove possibile, nelle classi elementari speciali.

Questo personale proviene dalle scuole parificate che ormai, secondo la legge vigente, possono ricevere contributi dallo Stato, a parziale o totale sgravio delle proprie spese di gestione, mediante con-

venzioni che impongono alla scuola parificata obblighi in ordine ai programmi didattici (che devono essere adeguati a quelli statali), al trattamento economico degli insegnanti (che deve essere eguale a quello dello Stato) e all'esigenza di essere aperta a tutti. Si fa pertanto un riferimento preciso al personale insegnante proveniente dalla scuola parificata.

Quali insegnanti possono essere interessati a questo provvedimento? Innanzitutto occorre dire che gli istituti interessati sono circa 105, per un totale di 1.055 insegnanti, di cui 250 licenziati e oltre 300 che hanno avuto l'avviso di licenziamento. Si tratta quindi, in pratica, di un numero di insegnanti abbastanza limitato; conseguentemente anche la spesa dovrebbe mantenersi entro termini ragionevoli; essa dovrebbe infatti aggirarsi intorno ai 7 miliardi, e tale onere potrebbe essere coperto mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 1625 che ha una dotazione di circa 29 miliardi.

Concludendo, il provvedimento in esame si propone di risolvere i problemi che riguardano un numero limitato di persone, di insegnanti della scuola parificata rimasti senza lavoro in seguito all'applicazione della recente legge n. 1517. In genere si tratta di insegnanti qualificati, il cui inserimento nelle scuole dello Stato non potrebbe che arrecare dei benefici alla scuola stessa, in quanto gli stessi potrebbero essere validamente utilizzati per una funzione di supporto nelle classi dove sono presenti soggetti handicappati.

La legge — ripeto — comporta per lo Stato una spesa limitatissima, tale da non suscitare problemi di ordine finanziario.

Per tutte le ragioni esposte, concludo invitando la Commissione ad approvare il provvedimento anche con le modifiche che ho preannunciato, modifiche che considero opportune e migliorative del testo in esame.

VALITUTTI, *Ministro della pubblica istruzione*. Riservandomi di intervenire più diffusamente in sede di replica, intendo

preannunciare la presentazione di un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1. Sottolineo comunque l'opportunità di una sollecita approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

NESPOLO CARLA FEDERICA. Condivido l'opinione espressa dal relatore e dal rappresentante del Governo, che si tratti cioè di un provvedimento con una sua validità sia dal punto di vista, sempre importante, della difesa del posto di lavoro, sia per quanto riguarda il corretto utilizzo di tutte le forze ed esperienze valide al fine di favorire il processo di inserimento degli handicappati nella scuola dello Stato, processo che per essere portato a termine richiederebbe ben altri provvedimenti ed una politica organica del Governo, politica che sino ad oggi è stata completamente inesistente. Noi pertanto auspichiamo che, partendo dal provvedimento odierno, si arrivi rapidamente in futuro ad una legge organica in materia, ed a tal fine aderiamo alla proposta formulata dal relatore di inserire nel testo un riferimento specifico al possesso di un titolo di specializzazione.

Riteniamo anche, proprio per dare un carattere quanto più possibile obiettivo e serio a questo provvedimento, di dover recepire totalmente — in conformità, del resto, allo stesso dettato del regolamento della Camera — il parere della Commissione affari costituzionali.

A mio avviso tra il concetto di soppressione della classe e quello di soppressione dei posti c'è una differenza, e non vogliamo — e credo che questa sia un'opinione condivisa da tutti i colleghi — che, con il fatto di aver colto appieno l'importanza del problema, si favorisca poi l'apertura, attraverso questa via, di un canale surrettizio di immissione nei ruoli della scuola dello Stato. Quella che deve essere valutata, ai fini dell'immissione nei ruoli, è la reale riduzione o, addirittura, la cessazione dell'attività della scuola pa-

rificata, e non invece l'eventuale diminuzione di alunni o altri elementi del genere. Ciò non tanto per l'incidenza di questa legge, che interessa un numero limitato di persone, ma per non creare un precedente che potrebbe essere in qualche modo richiamato in altre occasioni.

Crediamo che il criterio sulla cui base si consente il passaggio alla scuola statale debba essere oggettivo e debba consistere nella soppressione delle classi. Nel complesso, pertanto, con queste osservazioni, il gruppo comunista è favorevole alla proposta di legge.

RALLO. Pur ritenendo lodevole lo scopo che si prefigge la proposta di legge all'ordine del giorno, essa presenta alcuni pericoli, già messi in evidenza, per altro, dalla collega Nespolo, consistenti nella creazione surrettizia di un nuovo canale di precariato. Dobbiamo stare molto attenti nello specificare i limiti dell'immissione nei ruoli della scuola statale del personale docente di ruolo e non di ruolo, perché altrimenti, come ho detto, creiamo nuovo personale precario. In tal senso, per altro, sembra muoversi il parere della Commissione affari costituzionali, in quanto ha indicato alcune condizioni necessarie per il trasferimento.

Vorrei aggiungere solo alcune perplessità in merito ad una espressione usata dal relatore. Egli ha parlato di « funzioni di supporto » di questi insegnanti da trasferire nei confronti degli altri insegnanti. Se così fosse, si creerebbero inevitabilmente discriminazioni a tutto svantaggio del funzionamento della scuola, per cui va chiarito che il personale docente da trasferire deve essere in possesso del titolo di studio, che lo ponga nella condizione di insegnare a pari grado con gli altri insegnanti. Forse ho fin troppo maliziosamente interpretato le parole del relatore Casati, ma credo che chiarire i dubbi e puntualizzare sia sempre la via migliore da seguire.

In conclusione, il voto del gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale sarà favorevole solo se verranno evitati i pericoli cui ho fatto cenno.

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1980

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

CASATI, *Relatore*. Non ho nulla da aggiungere a quanto già detto nella mia relazione introduttiva. Vorrei solo brevemente replicare all'onorevole Rallo che io non intendevo affatto assegnare a questi insegnanti un ruolo di serie B o C, ma solo riferirmi al fatto che, grazie alla loro esperienza, possono essere utilizzati nelle classi dove sono presenti alunni handicappati.

VALITUTTI, *Ministro della pubblica istruzione*. Riguardo alle perplessità espresse dall'onorevole Rallo, vorrei chiarire che esiste un limite oggettivo alla immissione nei ruoli dello Stato di questi insegnanti, rappresentato dalla data entro cui devono aver abbandonato il servizio nelle scuole speciali parificate. Inoltre, le classi devono essere state soppresse.

Circa l'utilizzazione di tale personale, il Governo ha presentato un emendamento secondo il quale i nuovi insegnanti saranno adibiti alle classi elementari speciali funzionanti nella provincia o per le attività di sostegno.

A tale proposito voglio precisare all'onorevole Rallo che l'emendamento del Governo, nella sua prima stesura, prevedeva l'utilizzazione di tale personale limitatamente alle classi speciali ove esistessero attività di sostegno. Anticipando le preoccupazioni ora espresse dal collega Rallo, io stesso mi sono pronunciato sfavorevolmente su questa dizione, poiché già per tutte le classi abbiamo insegnanti delegati alle attività di sostegno. Tali attività sono particolarmente rivolte agli handicappati scolarizzati ed inseriti nelle classi normali.

Noi abbiamo ancora bisogno di personale specializzato addetto a questo tipo di attività, e siamo convinti che gli insegnanti delle scuole speciali parificate possano svolgerlo molto meglio di altri grazie alla loro esperienza. Se avessimo previsto anche la possibilità di utilizzare in maniera differenziata questo personale, ho timore che una formulazione come

quella che in un primo tempo era stata adottata dal Governo avrebbe consentito a molti di questi insegnanti di chiedere di essere utilizzati per un tipo di insegnamento più facile e meno impegnativo.

Nell'auspicare una rapida approvazione della proposta di legge, ricordo di aver presentato un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1, che recepisce le condizioni poste nel parere espresso dalla Commissione affari costituzionali.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

Il personale docente di ruolo e non di ruolo che abbia prestato, per almeno tre anni, servizio di insegnamento nelle scuole speciali parificate o nelle scuole gestite dagli enti soppressi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e che abbia cessato da tale attività di insegnamento presso le predette scuole in data successiva all'inizio dell'anno scolastico 1977-1978, ha titolo ad essere trasferito, a domanda, alle dipendenze dello Stato ed inquadrato nei corrispondenti ruoli del Ministero della pubblica istruzione, secondo le anzianità possedute, conservando la propria posizione di ruolo o non di ruolo.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

« Il personale docente di ruolo e non di ruolo, in possesso del richiesto titolo di studio e di specializzazione, che abbia prestato, per almeno tre anni, servizio di insegnamento nelle scuole elementari speciali parificate dallo Stato ai sensi dell'articolo 95 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, anche se gestite dagli enti soppressi ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, o dagli enti locali, e che abbia cessato da tale attività di insegnamento presso le predette scuole in data successiva al-

l'inizio dell'anno scolastico 1977-1978, e comunque non oltre la data di entrata in vigore della presente legge, in conseguenza della soppressione o della riduzione delle classi, ha titolo ad essere trasferito, a domanda, alle dipendenze dello Stato ed inquadrato nel ruolo provinciale normale del personale insegnante delle scuole elementari statali secondo le anzianità possedute, conservando la propria posizione di ruolo o non di ruolo.

Il predetto personale è utilizzato nelle classi elementari speciali funzionali nella provincia, o per le attività di sostegno ».

Voglio far presente che questo emendamento recepisce integralmente le condizioni cui la I Commissione ha subordinato la espressione del parere favorevole. Pertanto pur trattandosi di un testo completamente nuovo rispetto al testo originario, ritengo che esso non debba essere nuovamente rinviato per il parere alla predetta Commissione.

CASATI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento del Governo all'articolo 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del Governo interamente sostitutivo dell'articolo 1, accettato dal relatore.

(*È approvato*).

Poiché all'articolo 2 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

Alla relativa spesa si provvede mediante corrispondente riduzione del contributo per il mantenimento di scuole elementari speciali parificate (capitolo 1625 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione).

(*È approvato*).

VALITUTTI, *Ministro della pubblica istruzione*. Vorrei sottoporre all'attenzione della Commissione l'opportunità di una modifica al titolo della proposta di legge, che è a mio avviso errato, perché fa rife-

rimento alla legge n. 641, e non al decreto del Presidente della Repubblica n. 616.

PRESIDENTE. Faccio presente all'onorevole ministro che, se prima era necessario cambiare il titolo della proposta di legge per adeguarlo al testo, ora poiché la Commissione ha approvato l'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1, proposto dal Governo, in cui si fa esplicito riferimento all'articolo 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, è chiaro che il titolo del provvedimento non deve più essere cambiato. Non posso non rilevare che il Governo prima ha proposto un emendamento, che la Commissione ha già approvato, che fa riferimento alla legge n. 641, e che ora ritiene inadeguato in relazione al titolo della proposta di legge.

Poiché sia la legge n. 641 sia il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 prevedono la soppressione di alcuni enti, non vorrei che l'eventuale contemporaneo riferimento ai due provvedimenti legislativi modifichi la sostanza del provvedimento che stiamo per approvare, per cui il personale da trasferire non sarebbe più solo quello di cui alla legge n. 641, ma anche quello di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 616.

Ritengo, pertanto, che su questo nuovo aspetto sia necessario un momento di approfondimento. Dal punto di vista procedurale, essendo già stato approvato l'articolo 1 nella sua nuova formulazione, si pongono di fronte a noi due soluzioni: o evitare qualunque modifica del titolo della proposta di legge, o aggiungere al titolo stesso il riferimento al decreto n. 616.

VALITUTTI, *Ministro della pubblica istruzione*. Forse l'unica soluzione possibile, al fine di evitare un mutamento sostanziale del contenuto della proposta di legge, è quella di mantenere invariato il titolo della proposta di legge.

PRESIDENTE. Prendo atto di quanto rilevato ora dal ministro e ricordo ai colleghi che, comunque, ulteriori correzioni

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1980

al testo del provvedimento potranno essere apportate in sede di esame dello stesso da parte dell'altro ramo del Parlamento.

RALLO. Poiché nel corso dell'ultima parte della discussione sono emerse delle contraddizioni in merito al contenuto dell'articolo 1 ed al titolo del provvedimento, ritenendo che proprio a causa di tali contraddizioni si renda nuovamente necessario il parere della Commissione affari costituzionali dichiaro di astenermi.

PRESIDENTE. Prendo atto della dichiarazione di voto dell'onorevole Rallo, ma voglio ricordargli che le sue perplessità non hanno alcun fondamento giuridico-formale, perché l'emendamento sostitutivo dell'articolo 1 recepisce completamente le condizioni poste dalla Commissione affari costituzionali. Le perplessità del collega avrebbero avuto un senso solo nel caso in cui avessimo modificato il titolo della proposta di legge introducendo il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 616 in netto contrasto con il contenuto dell'articolo 1. Pertanto, credo che le preoccupazioni dell'onorevole Rallo non abbiano ragione di esistere.

RALLO. Non sono condivise dalla Presidenza.

PRESIDENTE. No, non esistono oggettivamente, onorevole Rallo.

Prima di passare alla votazione a scrutinio segreto della proposta di legge, chiedo, in caso di approvazione, che la Presidenza sia autorizzata al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Brocca ed altri: « Trasferimento alle dipendenze dello Stato degli insegnanti delle scuole speciali parificate e degli enti soppressi ai sensi della legge 21 ottobre 1978, n. 641 » (430):

| | |
|---------------------------|----|
| Presenti | 25 |
| Votanti | 24 |
| Astenuti | 1 |
| Maggioranza | 13 |
| Voti favorevoli | 23 |
| Voti contrari | 1 |

(La Commissione approva).

Hanno dichiarato di astenersi:

Rallo.

Hanno preso parte alla votazione:

Allegra, Amalfitano, Andò, Asor Rosa, Barbarossa Voza Maria Immacolata, Berlinguer Giovanni, Bianchi Beretta Romana, Bosi Maramotti Giovanna, Brocca, Carelli, Casati, Cirino Pomicino, Covatta, De Gregorio, Ferri, Giudice, Gui, Innocenti, Masiello, Nespolo Carla Federica, Pagliari Morena Amabile, Teodori, Tortorella, Zoso.

La seduta termina alle 11.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO